«LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA NELLA NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA E NAZIONALE»

La Direttiva 2016/798 dell'11 maggio 2016 e le norme collegate

(8 luglio 2021, Politecnico di Milano)

AVV. SALVATORE G. STIVALA – Diritto penale societario e delle responsabilità d'impresa.

«Valore dell'organizzazione e responsabilità dell'Alta Dirigenza nelle I.F e G.I. Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza».

ART. 2086 DEL CODICE CIVILE

GESTIONE DELL'IMPRESA

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, [amministrativo e contabile] adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

ART. 2381 CODICE CIVILE

PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI.

(omissis)

[II]. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

[III]. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

(omissis)

DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie.

Art. 1 - OGGETTO

La presente direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari mediante:

- a) l'armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri;
- b) la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell'Unione;
- c) lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare gradualmente la necessità di norme nazionali;
- d) la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza;
- e) l'istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti;
- f) la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza ferroviaria.

DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie.

ART. 4 - RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE NELLO SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA FERROVIARIA

1. Allo scopo di sviluppare e migliorare la sicurezza ferroviaria, gli Stati membri nei limiti delle loro competenze:

(omissis)

- d) provvedono affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell'Unione e del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie, ciascuno per la propria parte di sistema, obbligandoli a:
 - i) mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ove appropriato cooperando reciprocamente;
 - ii) applicare le norme dell'Unione e le norme nazionali;
 - iii) istituire sistemi di gestione della sicurezza ai sensi della presente direttiva.

(omissis)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

2. LEADERSHIP

- 2.1. Leadership e impegno
- 2.1.1. L'alta dirigenza deve dimostrare qualità di leadership e un impegno a sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente il sistema di gestione della sicurezza, nei seguenti modi:
- a) assumendosi a livello generale l'onere e la responsabilità per la sicurezza;
- b) assicurando l'impegno alla sicurezza della dirigenza a diversi livelli interni all'organizzazione, espresso tramite le proprie attività e nelle relazioni con il personale e i contraenti;
- c) garantendo che siano stabiliti gli obiettivi e le politiche di sicurezza, che vengano compresi e che siano compatibili con l'orientamento strategico dell'organizzazione;
- d) garantendo l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione della sicurezza nei processi aziendali dell'organizzazione;
- e) garantendo che siano disponibili le risorse necessarie al sistema di gestione della sicurezza:

(Omissis)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

2.2. POLITICA DI SICUREZZA

- 2.2.1. L'alta dirigenza elabora un documento per descrivere la politica di sicurezza dell'organizzazione, il quale deve essere:
- a) adeguato al tipo e all'estensione delle operazioni ferroviarie dell'organizzazione;
- approvato dal direttore generale dell'organizzazione (o da uno o più rappresentanti dell'alta dirigenza);
- c) attuato in modo attivo, comunicato e messo a disposizione di tutto il personale. 25.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/29
- 2.2.2. La politica di sicurezza deve:
- a) prevedere l'impegno a conformarsi a tutti i requisiti giuridici e di altro tipo connessi alla sicurezza;
- b) fornire un quadro per stabilire gli obiettivi di sicurezza e valutare la prestazione dell'organizzazione in materia di sicurezza rispetto a tali obiettivi;
 (omissis)



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

2.3. RUOLI ORGANIZZATIVI, RESPONSABILITÀ, ONERI E POTERI

- 2.3.1. Le responsabilità, gli oneri e i poteri del personale il cui ruolo incide sulla sicurezza (compresa la dirigenza e il personale coinvolto in mansioni legate alla sicurezza) devono essere definiti per tutti i livelli interni all'organizzazione, documentati, assegnati e comunicati al personale interessato.
- 2.3.2. L'organizzazione deve garantire che il personale cui vengono delegate responsabilità per mansioni connesse alla sicurezza disponga dei poteri, della competenza e delle risorse adeguate per svolgere le proprie mansioni senza subire interferenze dalle attività di altre funzioni aziendali.
- 2.3.3. Le deleghe di responsabilità per mansioni legate alla sicurezza devono essere documentate e comunicate al personale interessato, il quale le deve accettare e comprendere appieno.
- 2.3.4. L'organizzazione deve descrivere l'attribuzione dei ruoli di cui al punto 2.3.1 alle funzioni aziendali interne e, laddove pertinente, esterne all'organizzazione (cfr. 5.3. Contraenti, partner e fornitori).

(omissis)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

4.3. CONSAPEVOLEZZA

4.3.1. L'alta dirigenza deve garantire che il personale il cui ruolo incide sulla sicurezza sia consapevole della rilevanza, dell'importanza e delle conseguenze della sua attività e del suo contributo alla corretta applicazione e all'efficacia del sistema di gestione della sicurezza, compreso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (cfr. 3.2. Obiettivi e pianificazione della sicurezza).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO I

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE FERROVIARIE

6.3. RIESAME DELLA DIREZIONE

- 6.3.1. L'alta dirigenza deve riesaminare regolarmente la costante adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza, tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:
- a) i dettagli del progresso nell'affrontare le azioni irrisolte derivanti da precedenti riesami della direzione;
- b) il cambiamento delle circostanze interne ed esterne (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- c) la prestazione di sicurezza dell'organizzazione per quanto riguarda:
 - i) il raggiungimento dei suoi obiettivi di sicurezza;
 - ii) i risultati delle sue attività di monitoraggio, compresi i risultati degli audit, di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e lo stato delle rispettive azioni;
 - iii) gli esiti pertinenti di attività di vigilanza svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- d) le raccomandazioni per il miglioramento.
- 6.3.2. Sulla base degli esiti del suo riesame, l'alta dirigenza deve assumersi la responsabilità generale per la pianificazione e l'attuazione dei cambiamenti necessati al sistema di gestione della sicurezza.

ART. 40 DEL CODICE PENALE

RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.



Studio Legale Stivala